



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

SOTTO-SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE, PATRIMONIO,
PROTEZIONE CIVILE, S.U.A.P.

E-mail: urbanistica@comune.lattarico.cs.it - Pec: urbanistica.lattarico@asmepec.it

Responsabile
Ing. Fabio Pavone

Prot. n. 7427 obl

12 NOV 2021

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Esatte € 150,00 sul C/CP 12588893
n. VCYL 0063-21/075 del 22.10.2021

Legge 47/85 - Pratica Condono n. 267 - 86
PERMESSO DI COSTRUIRE IN
SANATORIA - n. 26 del 28.10.2021

Pratica Edilizia prot. 5010/2020

Egr. Sig. CHIAPPETTA Francesco
Via San Sosti
87010 Lattarico (CS)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA l'istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, presentata dal Sig. CHIAPPETTA Francesco nato a Lattarico il 09.01.1950 presentata in data 31/10/1986 n. 5180 di prot., giusto mod. 47/85-R-A, progressivo 0208426501, tendente ad ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate al fabbricato sito in C.da San Sosti, in catasto al foglio 20 particella n. 234 sub 1, le cui opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio;
- VISTA, altresì, l'istanza presentata in data 26.06.2020, prot. n. 5010 dal Sig. CHIAPPETTA Francesco, intesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi degli artt. 35 e 39 delle leggi sopracitate e succ. modif. ed integr., al mantenimento delle opere, realizzate in assenza di titolo edilizio, al fabbricato sito in Contrada San Sosti, in catasto al foglio 20 particella n. 234 sub 1 ed in dettaglio riportate nella relazione tecnica e relativi elaborati grafici che fanno parte integrante del presente P. di C. in Sanatoria;
- ACCERTATO che la documentazione prodotta risulta regolare e completa, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 47/85, art. 39 della legge 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Perizia Giurata redatta in data 25.06.2020 dal tecnico incaricato Geom. Luca BOTTINO nato a Cosenza il 09.10.1980, e registrata presso Tribunale di Cosenza di Cosenza al n. RGVG 1058/2020-Cron. 90/2020;
- VISTO CHE come emerge dal parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, non vi sono elementi ostativi al rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, in quanto le opere risultano ultimate entro l'anno 1982;
- DATO ATTO che il richiedente ha:
versato, come risulta dalle ricevute di c/c postali prodotte, l'oblazione dovuta allo Stato per opere abusivamente realizzate ed oggetto di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 L. 47/85 e succ. modif. ed integr., è determinata nella misura di £. 285.560 (oggi € 147,48) come da tabella di valutazione rideterminata rispetto alla suddetta domanda;

Tale somma in parte risulta versata sul c/c n. 255000, in data 31.10.1986;

Il contributo che il concessionario ha corrisposto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 28/01/1977, n. 10 (costo opere di urbanizzazione) determinato nella misura di € 1.381,67;

Tale somma risulta versata sul c/c n. 12588893, con ricevuta VCYL 009-21/075 del 07.09.2021.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 10/77 è determinata in € 3.617,81.

Tale somma risulta versata sul c/c n. 12588893, con ricevuta VCYL 009-21/075 del 07.09.2021.

VISTO, altresì, che la ditta interessata ha prodotto copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto ex art.52 legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni,

Fatti salvi i diritti dei terzi

RILASCIA

al Sig. CHIAPPETTA Francesco, nato a Lattarico il 09.01.1950 e residente in Lattarico (CS) alla Via San Sosti C.F.: CHPFNC50A09E475G, in qualità di proprietaria, il presente PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, di cui alla richiesta di Condono Edilizio prot. n. 5180 del 31.10.1986, al mantenimento delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio sul fabbricato sito in Via San Sosti, in catasto al foglio 20 particella n. 234 sub 1 ed in dettaglio riportate nella relazione tecnica e relativi elaborati grafici che fanno parte integrante del presente P. di C. in Sanatoria.

AVVERTENZE GENERALI

1. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
2. Si deve evitare, in caso di esecuzione di lavori di completamento, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
3. Il luogo destinato alla costruzione di cui tratta si deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
4. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio comunale. Le aree e gli spazi così occupati devono essere restituiti nello stato originario, a lavoro ultimato o anche prima per richiesta dell'ufficio comunale, nel caso in cui la costruzione sia abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
5. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore deve aver ottenuto una speciale nulla osta dall'Ente competente;
6. Gli assiti di cui al paragrafo 3, od altri ripari, devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
7. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che fossero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
8. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti interventi di nuova costruzione, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio comunale competente previo sopralluogo da effettuarsi per richiesta e alla presenza del Direttore dei Lavori;
9. Devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui al Capo I - II e IV del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, in merito alle opere in conglomerato cementizio normale e precampato ed a strutture metalliche (ex Legge 1086/1971) nonché alle prescrizioni per le zone sismiche (Legge 64/1974);
10. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi del Capo I del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;
11. Devono trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
12. Devono essere osservate le Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto;
13. Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Lattarico li, 28.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Pavone



VOLTURA

Vista la domanda presentata in data con n. di prot. gen. del Comune, il presente permesso di costruire è volturato a (1) residente in via n. C.F., a seguito di (2) con n. di repertorio del Notaio con studio in via n.

Lattarico li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- (1) Richiedente la voltura.
(2) Specificare l'atto di trasferimento della proprietà.

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 28/10/2024 l'originale del presente permesso di costruire con n. 02 allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

Chiappette Dino
Figlio (delegato)